



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 69 del 14 Novembre 2024

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE



COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE



Il Comitato Regionale Calabria organizza per la stagione sportiva 2024/2025 la Coppa Italia di Calcio Femminile, le cui società partecipanti vengono di seguito elencate:

<u>Matr.</u>	<u>Società</u>	<u>Località</u>
 933800	U.S. CATANZARO 1929 S.R.L.	Catanzaro
 64184	F.C. CROTONE S.R.L.	Crotone
 500593	C.F. CUS COSENZA	Cosenza
 919504	A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO	Castrolibero
 963788	LOCRI NEXT GEN	Locri
 963192	SPORTIVA RENDE	Rende

Le sei squadre partecipanti alla Coppa Italia Femminile vengono suddivise in due triangolari come di seguito riportato:

1° TRIANGOLARE

F.C. CROTONE S.R.L.
A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO
SPORTIVA RENDE

2° TRIANGOLARE

U.S. CATANZARO 1929 S.R.L.
C.F. CUS COSENZA
LOCRI NEXT GEN

CALENDARIO GARE

1ª gara - domenica 24 novembre 2024 (ore 14.30)

1° triangolare	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	CROTONE S.R.L.	<i>riposa</i>	SPORTIVA RENDE
2° triangolare	LOCRI NEXT GEN	CUS COSENZA	<i>riposa</i>	CATANZARO 1929

2ª gara - domenica 1 dicembre 2024 (ore 14.30)

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara del triangolare, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa.

In caso di parità nella prima gara, nel medesimo triangolare, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara.

3ª gara - domenica 8 dicembre 2024 (ore 14.30)

Al termine della terza gara accederà al turno successivo la migliore classificata del girone.

In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre, al fine di determinare la squadra da ammettere al turno successivo, si terrà conto nell'ordine :

1. della differenza reti generale;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. dei risultati conseguiti negli incontri diretti;
4. del sorteggio.

GARA DI FINALE

Le società vincenti i due triangolari disputeranno la gara di Finale (gara unica), con l'osservanza delle norme di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., che avrà svolgimento **DOMENICA 15 DICEMBRE 2024, ore 10.30, sul campo sportivo del "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza.**

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili.

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

Inoltre, se la rinuncia si verifica nel primo turno, prima dell'inizio del triangolare, le squadre interessate disputeranno due gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), con le modalità previste per lo svolgimento delle gare di finale.

La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 150,00.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 46/A della F.I.G.C., che si allega.

ASSISTENZA MEDICA

In riferimento all'assistenza medica si riporta di seguito lo stralcio del **COMUNICATO UFFICIALE N. 101** pubblicato dalla L.N.D. l' 8 agosto 2024:

... omissis ...

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare della Coppa Italia di Calcio Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F..

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

MAGLIE DA GIOCO

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo di **posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita l' art. 19 del C.G.S.:

- Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione.
- Per le gare di Coppa Italia i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
- Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia.

Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21 del C.G.S.:

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 c. 3 del C.G.S.
Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti.

	COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE - Località campo sportivo		
	U.S. CATANZARO 1929 S.R.L.	Matr.933800	
	Campo da giuoco:	CENTRO TECNICO FEDERALE (503) Via Contessa Clemenza,1 - CATANZARO	
	F.C. CROTONE S.R.L.	Matr. 64184	
	Campo da giuoco:	COMUNALE "SETTORE B" (487) Via Giocchino Da Fiore - CROTONE/TUFOLO	
	C.F. CUS COSENZA	Matr.500593	
	Campo da giuoco:	CENTRO UNIVERSITARIO (414) Via P. Bucci-UNIVERSITA' - RENDE/ARCAVACATA	
	A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO	Matr.919504	
	Campo da giuoco:	COMUNALE "M. DODARO"(204) Via Mattia Presti - CASTROLIBERO	
	LOCRI NEXT GEN	Matr.963788	
	Campo da giuoco:	COMUNALE "G.R. MACRI" (34)Via Cosmano - LOCRI	
	SPORTIVA RENDE	Matr.963192	
	Campo da giuoco:	COM. "VILLAGGIO EUROPA" (339) Villaggio Europa - RENDE/Villaggio Europa	

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina